

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI NELL'AMBITO DEL COMUNE DI VALVESTINO

(adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 24.06.2005 con atto nr 20)

Il presente regolamento in attuazione di quanto disposto dalla L.R. 23.06.1997, n. 24 determina le modalità ed i criteri da adottarsi nel rilascio dei permessi per la raccolta dei funghi epigei nell'ambito territoriale del Comune di Valvestino al fine di assicurare una razionale fruizione di tale risorsa naturale, nel rispetto della prioritaria esigenza di conservare agli ecosistemi vegetali i benefici derivanti dalla presenza dei funghi epigei spontanei ed evitare gli effetti negativi conseguenti ad un eccessivo impatto antropico.

Art. 1 OBBLIGATORIETA' DEL PERMESSO

Ai sensi dell'art. 2 della L.R. 24 del 23.06.1997 sono tenuti all'obbligo dell'acquisizione del permesso di raccolta i cittadini non residenti nel Comune di Valvestino, con la sola esclusione di proprietari e possessori di aree boscate di superficie non inferiore ad un ettaro, costituite in corpo unico limitatamente alla raccolta sui fondi in proprietà o possesso.

Ai fini di eventuali accertamenti da parte del personale incaricato della sorveglianza, la qualità di residente è comprovata da un valido documento di identificazione dal quale risulti la residenza.

La qualifica di proprietario o possessore delle aree boscate di cui al comma precedente, deve essere documentata da apposito attestato di proprietà o da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.

ART. 2 DENUNCIA DI INIZIO DELL'ATTIVITA' DI RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI

Sarà considerata prova della denuncia di inizio attività di raccolta dei funghi epigei la documentazione dell'avvenuto versamento della somma come successivamente determinata con l'indicazione dei relativi periodi.

I proprietari di fabbricati ed il relativo nucleo familiare, comprovato con esibizione del relativo stato di famiglia o relativa autocertificazione, possono ottenere il permesso gratuito per la raccolta dei funghi epigei nel territorio del Comune, acquisendo copia dell'avvenuta denuncia come da allegato A) del presente regolamento.

ART. 3
SOMMA DA VERSARE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI

La somma da versare per la raccolta dei funghi epigei è così determinata:

Permesso giornaliero	Euro	5,00;
Permesso settimanale (7 gg)	Euro	15,00;
Permesso mensile (30 gg)	Euro	35,00;
Permesso annuale (365 gg)	Euro	50,00;

Per i cittadini residenti nel territorio della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano ed individuati ai sensi art. 1, comma 2 del presente regolamento, la somma dovuta è ridotta del 50%;

Il versamento della somma per la raccolta dei funghi epigei di cui al comma 1 è effettuato secondo le seguenti modalità:

- con bollettino di CC postale intestato al Comune indicando nella causale la dicitura "versamento per la raccolta dei funghi epigei", le generalità dell'interessato e il periodo di raccolta;
- con versamento al tesoriere del Comune indicando nella causale la dicitura " versamento per la raccolta funghi epigei ", ed il periodo di raccolta.

La Giunta Comunale potrà definire altre modalità da rendere pubbliche;

La ricevuta del versamento della somma effettuata con le modalità di cui al presente articolo sostituisce la denuncia di inizio attività di raccolta e costituisce titolo sufficiente per la stessa.

Ai fini di eventuali accertamenti da parte del personale incaricato della sorveglianza, la ricevuta di cui al comma 1 deve essere conservata per l'intero periodo della raccolta ed esibita, ove richiesto, unitamente ad un documento di riconoscimento.

ART. 4
NUMERO DI PERMESSI

Il Comune di Valvestino, si riserva dopo il primo anno di adozione del presente regolamento, di valutare il contingentamento dei permessi, adottando apposita deliberazione da parte della Giunta Comunale.

ART. 5
QUANTITA'

Il limite giornaliero pro-capite è determinato in Kg. 3, salvo che tale limite sia superato da un unico esemplare.

ART. 6
PERMESSI SPECIALI PER LA RACCOLTA
DI FUNGHI EPIGEI A FAVORE DEI GRUPPI MICOLOGICI

Ai gruppi micologici, il cui statuto preveda finalità di carattere culturale, scientifico e didattico, ed agli enti che svolgono attività di ricerca in campo micologico, sono rilasciati permessi speciali.

Il rilascio del permesso speciale di cui al comma 1 è rilasciato dal Comune. E dovrà indicare i soggetti che intendono effettuare la raccolta e il periodo della stessa;

ART. 7
ZONE INTERDETTE ALLA RACCOLTA

Ai fini della costituzione di zone interdette alla raccolta dei funghi epigei i proprietari dei fondi interessati si intendono sentiti con la pubblicazione per trenta giorni di apposito avviso all'albo pretorio del Comune territorialmente competente qualora, per l'elevato numero di proprietari ovvero per accertate difficoltà nella loro identificazione, l'assunzione del relativo parere risulti difficoltosa.

Il divieto di raccolta dei funghi epigei ha effetto con la collocazione nel territorio interessato di appositi avvisi affissi nei principali luoghi pubblici;

ART. 8
VIGILANZA

La vigilanza sull'applicazione e sul rispetto del presente Regolamento è affidata agli agenti del Corpo Forestale dello Stato, alle guardie venatorie, agli organi di polizia locale, alle guardie ecologiche volontarie di cui alla L.R. 29.12.1980, n. 105 e ai dipendenti della Provincia, dei Comuni e degli Enti di gestione in possesso della qualifica di agenti di polizia giudiziaria.

ART. 9
SANZIONI

Per quanto concerne le violazioni del presente Regolamento si applicano integralmente quelle previste dall'art. 9 della L.R. 24/97.

ART.10
DESTINAZIONE DEI FONDI

I proventi derivanti dai permessi di cui all'art. 3 comma 1 e quelli derivanti dalle sanzioni di cui all'art 9 sono introitati dal Comune per la copertura delle spese, per la gestione e stampa dei manifesti divulgativi e promozionali del presente regolamento e organizzazione di corsi micologici specifici. Qualora le risorse introitate siano superiori alle spese

succitate, dovranno essere effettuati interventi migliorativi sulla viabilità agro-silvo-pastorale del territorio Comunale.

ART.11 DELEGA

La Giunta Comunale può delegare il Consorzio Forestale della Valvestino al rilascio dei permessi secondo le modalità previste nel presente regolamento e con l'adozione delle norme applicative previsto nel provvedimento di delega.

ALLEGATO " A "

DENUNCIA DI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI

Effettuata dal Sig. -----
nato il ----- a -----e
residente in ----- in Via

Proprietario del fabbricato sito in -----
Via/Loc. ----- p.ed. ----- sita in CC: -----

Appartenente al nucleo familiare del proprietario del fabbricato succitato;

Periodo di svolgimento della raccolta: dal ----- al
----- sull'intero territorio del Comune di Valvestino.

Firma del richiedente

Timbro e firma del Funzionario Comunale

**LA PRESENTE DENUNCIA E' PERSONALE E NON CEDIBILE ED ABILITA
ALLA RACCOLTA DI FUNGHI EPIGEI SULL'INTERO TERRITORIO DEL
COMUNE DI VALVESTINO**